



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che parte attrice ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo 584/23 eccependo:
che le condizioni principali non sono riportate nel contratto di conto corrente e che il documento di sintesi contenente le condizioni non è sottoscritto dalle parti (doc. 2 monitorio),
che il documento di sintesi, pur riportando indicazione degli interessi passivi, dell'extrafido e di mora non indica alcun affidamento, pur essendo stato il tasso extrafido effettivamente applicato;
che nel documento 2 si legge "convenzione artigiani" e pagina 2 del documento il tasso per il fido in convenzione è indicato come 0;
che il tasso per il fido di cassa e per il SBF è indicizzato al TUR che non è indicato;
che il contratto del 2012 (doc. 2) indica il tasso extrafido nel 12.277 superiore al tasso soglia del 12,24 e non riporta l'indicazione del TAE;
che il tasso extrafido del contratto di cui al doc. 3 pattuito nel 13.750% è usurario in quanto superiore al tasso soglia pari a 10,2975;
che il tasso di mora pattuito al 14,25% è usurario;
che il saldo per le due distinte linee di credito (fido di cassa e SBF) è unico con confusione dell'applicazione degli interessi;
che gli estratti conto prodotti sino al 2016 non contengono indicazione dei tassi di interesse, quanto agli anni successivi contengono indicazione di tassi di interesse di importo superiore rispetto a quelli pattuiti;
che la sezione A del documento di sintesi prodotto sub 4 non è sottoscritta;
che nel documento di intesi relativo al mutuo non vengono indicate le rate di preammortamento e il piano di ammortamento non è sottoscritto;
che gli interessi di preammortamento si sommano al costo del finanziamento con incremento del tasso effettivo applicato sul capitale;
ritenuto che l'eccezione di parte convenuta opposta con riguardo alla nullità dell'atto di citazione non sia fondata in quanto, avendo l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo natura sostanziale di una comparsa di costituzione, la sua validità è integrata dalla mera indicazione del decreto ingiuntivo di cui si chiede la revoca, essendo l'eventuale genericità delle contestazioni con riguardo all'insussistenza del credito oggetto del ricorso monitorio questione che attiene al merito;
rilevato che l'indicazione della necessità di costituirsi 70 giorni prima dell'udienza invece che 20 giorni prima dell'udienza non incide sul rispetto del termine a difesa (per tale intendendosi il lasso temporale tra la notificazione dell'atto di citazione e il termine per la costituzione) la cui violazione

non è stata contestata e che al più avrebbe autorizzato la richiesta di rinvio dell'udienza per permettere la regolare costituzione;

rilevato che il credito come azionato si fonda, oltre che sulla documentazione prodotta in allegato al ricorso monitorio, su contratti di apertura di credito che sono stati prodotti solo in allegato alla comparsa di costituzione;

ritenuto che quanto sopra ponga seri dubbi in merito alla ritualità dell'emissione del decreto ingiuntivo e renda pertanto inopportuna la concessione della provvisoria esecutorietà;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

concede termine di giorni 15 per l'instaurazione del procedimento di mediazione e rinvia per l'eventuale prosecuzione all'udienza del 23 maggio 2024 ore 10.30.

Si comunichi

Brescia, 25 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209